



Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 aprile 2014¹ sulle banche è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4 e 5

⁴ In singoli casi fondati la FINMA può procedere a categorizzazioni che derogano ai valori soglia di cui all'allegato 3.

⁵ Il Dipartimento federale delle finanze esamina in collaborazione con la FINMA, almeno ogni cinque anni, i valori soglia di cui all'allegato 3 in merito ai criteri di cui al capoverso 2 lettere a–c. A tal fine si orienta all'evoluzione a lungo termine dei valori complessivi di mercato di tutte le banche in Svizzera e propone al Consiglio federale eventuali adeguamenti.

Art. 12 cpv. 2^{bis}

^{2bis} La banca garantisce, sia a livello di singolo istituto sia a livello di gruppo, che soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero. La FINMA può disciplinare per quali tipologie di contratto è richiesto o meno tale differimento.

RS

¹ RS 952.02

Titolo dopo l'art. 42

Capitolo 4a.: Depositi privilegiati e depositanti privilegiati

Art. 42a Depositi privilegiati
(art. 37a cpv. 1 e 7 LBCR)

¹ Sono considerati depositi privilegiati:

- a. i crediti dei depositanti di cui all'articolo 42c nei confronti di una banca che:
 1. sono allibrati come saldo su conti di una banca ed espressi in una valuta emessa da uno Stato o una banca centrale, o
 2. sono espressi in oro, argento, platino o palladio e per i quali il depositante vanta un diritto esclusivo o alternativo a una prestazione in una valuta emessa da uno Stato o una banca centrale;
- b. le obbligazioni di cassa della banca allibrate come tali nel suo bilancio e custodite presso la banca a nome del depositante;
- c. i pagamenti commissionati e addebitati al conto del depositante nel traffico dei pagamenti ancora pendenti presso la banca o sul suo conto presso un ufficio di compensazione o una banca corrispondente al momento dell'ordine delle misure di protezione di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR o dell'ordine di fallimento;
- d. i pagamenti eseguiti nel traffico dei pagamenti a favore di un depositante che sono giunti presso una banca o sul suo conto presso un ufficio di compensazione o una banca corrispondente prima dell'ordine delle misure di protezione di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR o dell'ordine di fallimento, ma che non sono ancora stati accreditati sul conto del depositante.

² Si considerano allibrati su conti ai sensi del capoverso 1 lettera a anche i depositi a termine e i depositi overnight.

³ Non si considerano depositi privilegiati in particolare:

- a. i crediti a titolo del portatore;
- b. le obbligazioni di cassa non depositate presso la banca;
- c. le domande di risarcimento del danno contrattuali ed extracontrattuali, come le richieste di risarcimento per valori depositati non esistenti secondo l'articolo 16 LBCR;
- d. le pretese o le richieste di risarcimento legate a derivati;
- e. gli averi non rivendicati;
- f. i crediti nei confronti della banca che non provengono dall'attività bancaria.

⁴ Gli interessi maturati su depositi privilegiati sono considerati privilegiati, ma non vengono pagati secondo l'articolo 37b LBCR con gli attivi liquidi disponibili.

Art. 42b Importo privilegiato
(art. 37a cpv. 1 e 7 nonché 37b cpv. 1 LBCR)

¹ Per stabilire l'ammontare dell'importo privilegiato secondo l'articolo 37a capoverso 1 LBCR dei depositi privilegiati si sommano i singoli saldi dei conti a favore del depositante.

² Non possono essere presi in considerazione le ipoteche, i prestiti o gli scoperti di altri conti né gli interessi e gli emolumenti a favore della banca non allibrati, indipendentemente dalla loro maturazione, esigibilità o scadenza.

Art. 42c Depositanti privilegiati
(art. 37a cpv. 7 LBCR)

¹ Sono considerati depositanti privilegiati la parte contraente autorizzata in base al rapporto di credito con la banca o il depositante dell'obbligazione di cassa iscritti nei libri della banca al momento dell'ordine delle misure di protezione di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h LBCR o dell'ordine di fallimento.

² Non sono considerati depositanti privilegiati:

- a. gli intermediari finanziari secondo la LBCR, la legge del 15 giugno 2018² sugli istituti finanziari (LISFi) e la legge del 23 giugno 2006³ sugli investimenti collettivi (LICoI);
- b. le imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 2004⁴ sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);
- c. i clienti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale come gli intermediari finanziari o le imprese di assicurazione di cui alle lettere a e b;
- d. le banche centrali;
- e. le fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l'articolo 82 LPP⁵ (fondazioni del pilastro 3a) e le fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 1993⁶ sul libero passaggio (fondazioni di libero passaggio);
- f. i clienti delle società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 LISFi che nell'ambito della loro attività non tengono conti per il commercio di valori mobiliari per conto di clienti.

³ Se una pluralità di persone ha diritto a un credito, questa è considerata una depositante a sé stante, indipendente dalle singole persone che costituiscono tale pluralità. Essa può far valere l'importo massimo di cui all'articolo 37a capoverso 1 LBCR soltanto una volta per l'intera pluralità di persone.

⁴ Se un depositante detiene depositi privilegiati presso un ufficio estero della banca, per quest'ultima egli è considerato un depositante a sé stante e indipendente.

² RS 954.1
³ RS 951.31
⁴ RS 961.01
⁵ RS 831.40
⁶ RS 831.42

Art. 42d Crediti privilegiati di fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio

(art. 37a cpv. 5 LBCR)

¹ Le banche che detengono investimenti di denaro di una fondazione del pilastro 3a o di una fondazione di libero passaggio devono chiedere alla fondazione una conferma scritta in cui attesta di documentare la ripartizione delle pretese privilegiate degli intestatari della previdenza e degli assicurati qualora detenga investimenti di denaro in più banche.

² Non vengono cumulate le pretese in materia di previdenza dell'intestatario della previdenza nei confronti di diverse fondazioni del pilastro 3a o fondazioni di libero passaggio che detengono depositi presso la stessa banca.

Inserire dopo il titolo del capitolo 5

Art. 42e Adesione all'autodisciplina

(art. 37h cpv. 1 LBCR)

La banca deve presentare al responsabile della garanzia dei depositi la richiesta di adesione almeno tre mesi prima dell'accettazione di depositi privilegiati.

Art. 42f Prestiti in contanti al responsabile della garanzia dei depositi

(art. 37h cpv. 3 lett. c n. 2 LBCR)

Soltanto le banche delle categorie 4 e 5 hanno la possibilità di concedere al responsabile della garanzia dei depositi prestiti in contanti per assicurare i loro impegni contributivi.

Art. 42g Lavori preparatori: disposizioni generali

(art. 37h cpv. 3 lett. d e 4 LBCR)

¹ Per garantire la possibilità di allestire il piano di pagamento, contattare i depositanti e procedere al pagamento conformemente alle disposizioni della legge, le banche devono compiere, nel quadro della loro ordinaria attività, i preparativi seguenti:

- a. infrastruttura: assicurano la disponibilità di un sistema informatico adeguato al numero dei depositanti e del personale necessario. Si deve garantire che eventuali contratti di prestazione di servizi in questo ambito siano mantenuti;
- b. processi: definiscono processi standardizzati che garantiscono, in particolare, la possibilità di contattare i depositanti, di ottenere le loro istruzioni per il pagamento e di elaborarle entro i termini fissati dalla legge;
- c. elenco dei depositanti: gestiscono un elenco dei depositanti (art. 42i cpv. 1) che consente all'incaricato dell'inchiesta, all'incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento di stabilire, entro 72 ore dall'ordine di una misura di protezione di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR o dall'ordine di fallimento, i depositi garantiti di ciascun depositante;

- d. elenco riepilogativo: tengono un elenco riepilogativo dei depositi privilegiati che non sono contemplati dall'elenco dei depositanti (art. 42i cpv. 2). I depositi detenuti presso uffici esteri devono essere esposti per ciascuna Giurisdizione come saldo complessivo dei depositi privilegiati.

² I lavori preparatori sono sottoposti a una verifica dell'ufficio di revisione almeno ogni cinque anni. L'elenco dei depositanti è sottoposta a questa verifica ogni due anni.

Art. 42h Lavori preparatori: disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica e piccole banche

¹ Le banche di rilevanza sistemica sottoposte all'obbligo di elaborare un piano d'emergenza di cui all'articolo 60 devono soddisfare, in deroga all'articolo 42g capoverso 1 lettere a e b, i requisiti in materia di infrastruttura e processi nel modo seguente: elaborano un piano per l'eventualità che un risanamento fallisca. La FINMA stabilisce per ciascuna banca, in base allo sviluppo concreto del risanamento, il momento a partire dal quale la banca deve procedere ai lavori preparatori indicati nel piano. A tal fine tiene conto del modello aziendale, della situazione in merito alla liquidità e del numero di depositanti interessati;

² Le banche con meno di 2500 depositanti devono elaborare soltanto un elenco dei depositanti e tenere un elenco riepilogativo.

Art. 42i Elenco dei depositanti ed elenco riepilogativo
(art. 37h cpv. 4 lett. c e d LBCR)

¹ L'elenco dei depositanti presenta lo stato di tutti i depositi garantiti detenuti dai singoli depositanti presso gli uffici svizzeri della banca.

² Nell'elenco riepilogativo sono riportati i depositi privilegiati che non rientrano tra i depositi garantiti; essi comprendono:

- a. i depositi di cui all'articolo 37a capoverso 1 LBCR allibrati presso un ufficio estero;
- b. i depositi di cui all'articolo 37a capoverso 5 LBCR;
- c. i depositi di cui all'articolo 42a capoverso 1 lettere c e d;
- d. gli interessi maturati su depositi privilegiati.

³ Il responsabile della garanzia dei depositi definisce il formato dell'elenco dei depositanti.

Art. 43 Piano di pagamento
(art. 37j LBCR)

¹ L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento (mandatario) designato dalla FINMA non è tenuto a verificare i crediti da iscrivere nel piano di pagamento in base all'elenco dei depositanti. I crediti manifestamente ingiustificati non sono iscritti nel piano di pagamento.

² In presenza di indizi secondo i quali i libri contabili non siano stati tenuti in modo regolare, il mandatario può sollecitare i depositanti a comprovare la legittimità del loro credito.

Art. 44 Pagamento dei depositi privilegiati
(art. 37j LBCR)

¹ Il mandatario paga ai depositanti i depositi privilegiati in base al piano di pagamento.

² Se i fondi disponibili non sono sufficienti al pagamento di tutti i crediti iscritti nel piano di pagamento, il pagamento dei depositi privilegiati è effettuato proporzionalmente.

³ I crediti costituiti in pegno a terzi, i crediti la cui garanzia è stata ceduta o i crediti su conti di garanzia della pigione sono pagati se il creditore pignoratorio acconsente o se ciò è ammesso per legge o per contratto.

⁴ I crediti delle fondazioni del pilastro 3a e di libero passaggio sono pagati alle fondazioni interessate.

Art. 44a Informazione del responsabile della garanzia dei depositi
(art. 37i LBCR)

¹ Nel caso in cui vengano ordinati una misura di protezione o un fallimento che potrebbero attivare la garanzia dei depositi, la FINMA informa il responsabile della garanzia dei depositi possibilmente in anticipo.

² Il responsabile della garanzia dei depositi assicura la tutela della confidenzialità e disciplina la gestione dei conflitti d'interesse.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 63a Operazioni di copertura relative a obbligazioni soggette a bail-in
(art. 30b cpv. 8 LBCR)

Gli impegni derivanti da operazioni di copertura relative all'emissione di obbligazioni soggette a bail-in non devono rispettare il limite massimo del 5 per cento di cui all'articolo 30b capoverso 8 LBCR.

Titolo prima dell'art. 64

Sezione 2: Capacità di risanamento e di liquidazione

Art. 64 cpv. 5

Abrogato

Art. 65 Garanzia della capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all'estero di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale
(art. 9 e 25–37k LBCR)

¹ Una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale secondo l'articolo 124a OFoP⁷ deve garantire la sua capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all'estero. Deve provarla sulla scorta di una documentazione in cui descrive le misure predisposte o già attuate per adempiere i criteri indicati nell'articolo 65a capoverso 2 relativi alla capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all'estero.

² La banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale deve aggiornare e presentare la documentazione alla FINMA entro la fine del terzo trimestre di ogni anno. La banca deve inoltre comunicare spontaneamente alla FINMA modifiche significative della struttura, dell'organizzazione e del modello aziendale. La FINMA può esigere in ogni momento un aggiornamento della documentazione.

Art. 65a Valutazione della capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all'estero di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale
(art. 9 e 25–37k LBCR)

¹ In virtù della documentazione di cui all'articolo 65, la FINMA valuta annualmente la capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all'estero della banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale.

² La FINMA procede alla valutazione in particolare basandosi sui seguenti criteri:

- a. la banca dispone di strutture giuridiche e commerciali disgiunte;
- b. la banca dispone durevolmente di mezzi esterni e interni sufficienti ad assorbire le perdite e a finanziare la sua ricapitalizzazione, segnatamente al fine di adempiere le condizioni di autorizzazione;
- c. la banca è costantemente in grado di valutare il fabbisogno di liquidità in caso di risanamento o liquidazione e di analizzare la relativa capacità di copertura, garantendo la gestione delle garanzie disponibili nel gruppo finanziario;
- d. la banca garantisce la continuità operativa in caso di risanamento o liquidazione;
- e. la banca garantisce l'accesso alle infrastrutture del mercato finanziario in caso di risanamento o liquidazione;
- f. la banca organizza i legami finanziari verticali all'interno del gruppo a condizioni applicate a terzi e non intrattiene legami finanziari orizzontali all'interno del gruppo;
- g. la banca è costantemente in grado di eseguire tempestivamente le necessarie valutazioni e rendicontazioni nell'eventualità di un risanamento o una liquidazione;

- h. la banca garantisce i presupposti operativi per il risanamento o la liquidazione attraverso una riduzione dei crediti o la conversione di capitale di terzi in capitale proprio con la partecipazione dei creditori (bail-in);
- i. la banca dispone di un piano di ristrutturazione che tiene conto dei necessari adeguamenti del modello aziendale.

Art. 65b Misure della FINMA in caso di ostacoli alla capacità di risanamento e di liquidazione di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale
(art. 9 e 25–37k LBCR)

¹ Se constata ostacoli alla capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all'estero di una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale, la FINMA fissa un termine entro il quale eliminarli. Se la banca non li elimina entro il termine fissato, la FINMA può stabilire fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite secondo l'articolo 133 OFoP o un supplemento secondo l'articolo 25 capoverso 1 OLiq⁸ e pubblicare i relativi importi.

² Nella valutazione della capacità di risanamento e di liquidazione, la FINMA può consultare autorità estere in materia di vigilanza e di insolvenza e tenere conto della loro valutazione.

Sezione 3: Informazione del pubblico

Art. 66

La FINMA pubblica annualmente la sua valutazione della pianificazione d'emergenza, del piano di stabilizzazione e della capacità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero delle banche di rilevanza sistemica e informa sullo stato del piano di liquidazione. A tal fine fornisce informazioni sugli accertamenti di rilievo.

Titolo dopo l'art. 66

Sezione 4: Società del gruppo importanti di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera

Art. 66a Capitale e liquidità
(art. 3g cpv. 3 e 4 LBCR)

¹ Le società del gruppo importanti di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera devono avere un'adeguata dotazione di capitale e liquidità.

² La FINMA ne stabilisce l'importo tenendo conto della durata del risanamento e considerando l'entità e il tipo dei servizi importanti forniti.

⁸ RS 952.06

Art. 66b Organizzazione
(art. 3g cpv. 3 e 4 LBCR)

Gli organi direttivi di società del gruppo importanti di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera devono essere occupati in modo da evitare possibilmente conflitti d'interesse e garantire gli interessi della società del gruppo importante in caso di conflitto d'interesse all'interno del gruppo finanziario.

Art. 66c Garanzia della fornitura durevole di servizi
(art. 3g cpv. 3 e 4 LBCR)

Le società del gruppo importanti di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera devono essere organizzate in modo da poter continuare a fornire i loro servizi importanti a favore del gruppo finanziario anche in caso di risanamento o liquidazione. Devono in particolare:

- a. inventariare questi servizi nel quadro di un elenco delle prestazioni;
- b. concepire i contratti con i fornitori esterni di servizi che sono in relazione con questi servizi in modo che resistano a un risanamento o un fallimento nonché garantire la possibilità di trasferire i contratti;
- c. limitare, attraverso misure adeguate, le dipendenze da fornitori interni ed esterni di servizi con sede all'estero.

Art. 69a *Disposizione transitoria della modifica del ...*

¹ La prima verifica da parte dell'ufficio di revisione conformemente all'articolo 42g capoverso 2 deve essere effettuata nel sesto anno dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

² Le banche devono procedere al deposito sotto forma di titoli o di contanti oppure alla concessione di prestiti in contanti ai sensi dell'articolo 37h capoverso 3 lettera c LBCR entro 11 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

³ Per l'elaborazione della prima documentazione comprovante la capacità di risanamento e di liquidazione secondo l'articolo 65 è applicabile un termine transitorio che scade a fine giugno 2024.

⁴ Se una delle banche di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale secondo l'articolo 124a OFoP⁹ non raggiunge lo sconto massimo possibile ai sensi degli articoli 132 e 133 OFoP nella versione del 21 novembre 2018¹⁰ entro fine giugno 2024, deve adempiere nella misura dell'importo mancante un'esigenza relativa a fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite secondo l'articolo 133 OFoP. La FINMA comunica alla banca l'ammontare di questa esigenza.

⁹ RS 952.03

¹⁰ RU 2018 5241

II

L'allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 3
(art. 2 cpv. 2, 4 e 5)

Categorizzazione delle banche

Categoria	Criteri (valori soglia in mia. di fr.)			
	Totale di bilancio	Patrimoni gestiti	Depositi privilegiati	Fondi propri minimi
1	≥ 280	≥ 1625	≥ 32	≥ 20
2	≥ 115	≥ 815	$\geq 21,5$	≥ 2
3	≥ 17	$\geq 32,5$	$\geq 0,53$	$\geq 0,25$
4	$\geq 1,125$	$\geq 3,25$	$\geq 0,105$	$\geq 0,05$
5	$< 1,125$	$< 3,25$	$< 0,105$	$< 0,05$

Allegato
(cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 23 gennaio 1931¹¹ sull'emissione di obbligazioni fondiarie

Art. 4 cpv. 2 e 5 cpv. 2

Abrogati

Art. 11 cpv. 1 lett. a n. 10 e cpv. 7

¹ Il registro dei pegni dei membri di una centrale (art. 21 della legge) si compone di:

- a. un inventario indicante almeno, per ciascun elemento della copertura:

10. *Abrogato*

⁷ Le centrali hanno il diritto di esigere in ogni momento dai loro membri di consultare dati del registro dei pegni dei membri o altri dati necessari all'adempimento di obblighi legali o regolamentari imposti alle centrali o di ottenere le relative informazioni.

Art. 14 **Gestione della copertura**

¹ La copertura delle obbligazioni fondiarie e dei mutui (art. 17, 22 e 25 della legge) deve essere separata da tutti gli altri valori; sarà designata come tale, distinta in copertura normale e copertura completa e conservata in Svizzera in luogo sicuro.

² In presenza di una copertura delle obbligazioni fondiarie e dei mutui in forma fisica, la conservazione è ammessa assieme ad altri valori se sono adottati i provvedimenti necessari affinché, su ordine della centrale, dell'ufficio di revisione o dell'autorità di vigilanza, la copertura delle obbligazioni fondiarie e dei mutui possa essere separata in ogni momento e senza indugio bloccandone l'accesso.

³ Il capoverso 2 si applica per analogia alla gestione fiduciaria di cartelle ipotecarie registrate.

⁴ La subcustodia e la gestione fiduciaria è ammessa solo se il subcustode o il fiduciario rinuncia a qualsiasi diritto legale o contrattuale di garanzia o di ritenzione, compresi i diritti di pegno e i diritti di ritenzione obbligatori, il diritto di rifiutare una prestazione o diritti analoghi in relazione alla copertura delle obbligazioni fondiarie custodite. Questa rinuncia deve essere presentata alla centrale su richiesta.

¹¹ RS 211.423.41

Art. 14a Copertura completa

¹ Per contanti utilizzabili per completare la copertura conformemente all'articolo 25 della legge s'intendono mezzi legali di pagamento svizzeri, segnatamente depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera (BNS). Sono parimenti computabili i depositi a vista in franchi presso banche svizzere.

² Come copertura completa ai sensi dell'articolo 25 della legge sono ammesse anche le ricognizioni di debito quotate in borsa per le quali la Confederazione ha accordato una garanzia o una fideiussione.

Art. 18 cpv. 1 n. 1.1.4, 1.2.2–1.2.11

¹ Le due centrali sono tenute ad allestire un bilancio intermedio alla fine di ognuno dei primi tre trimestri d'esercizio e a tenerlo a disposizione degli interessati. Detto bilancio comprende almeno le seguenti rubriche:

- 1.1.4 Contanti
- 1.2.2 Valori mobiliari che possono essere oggetto di repo nei confronti della BNS
- 1.2.3 Obbligazioni fondiari emesse dalla centrale
- 1.2.4 Obbligazioni svizzere
- 1.2.5 Crediti a vista presso banche
- 1.2.6 Crediti a termine presso banche
- 1.2.7 Cassa, conti correnti
- 1.2.8 Immobili appartenenti alla centrale
- 1.2.9 Costi d'emissione da ammortizzare
- 1.2.10 Altri attivi
- 1.2.11 *Abrogato*

Art. 20, frase introduttiva, nonché n. 1.1, frase introduttiva, e n. 1.1.2

Il conto economico delle due centrali conterrà almeno le seguenti rubriche:

- 1.1.2 Attivi disponibili
 - 1.1.2.1 Investimenti ipotecari (altre cartelle di rendita fondiaria, cartelle ipotecarie e ipoteche)
 - 1.1.2.2 Valori mobiliari che possono essere oggetto di repo nei confronti della BNS
 - 1.1.2.3 Obbligazioni fondiari emesse dalla centrale
 - 1.1.2.4 Obbligazioni svizzere
 - 1.1.2.5 Crediti bancari
 - 1.1.2.6 Altri attivi

Titolo dopo l'art. 21

Va. Informazioni fornite dalla persona incaricata in caso di provvedimenti dell'Autorità federala di vigilanza sui mercati finanziari

Art. 21a

¹ Se l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ordina nei confronti di un membro di una centrale provvedimenti secondo gli articoli 40 e 40a della legge, la persona incaricata dalla FINMA può fornire alla centrale tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti.

² La persona incaricata informa regolarmente la centrale sull'applicazione dei provvedimenti, qualora ne sia interessata.

2. Ordinanza del 1° giugno 2012¹² sui fondi propri

Titolo dopo l'art. 40

Titolo terzo: Fondi propri necessari e fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

Titolo dopo l'art. 47e

Capitolo 1b: Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

Art. 47f Strumenti di debito di banche cantonali ai sensi dell'art. 30b cpv. 6 LBCR

¹ Oltre ai fondi propri necessari, le banche cantonali possono emettere, secondo l'articolo 30b capoverso 6 LBCR, strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza.

² Questi strumenti di debito devono adempiere le esigenze dell'articolo 126a nonché le seguenti condizioni di emissione:

- a. i creditori ricevono una compensazione a posteriori che dipende dalla riduzione dei crediti, compresi gli interessi maturati e ammortizzati, e dall'importo degli interessi che, fino alla scadenza finale, avrebbero dovuto essere pagati sull'importo dedotto dal credito;
- b. la compensazione a posteriori deve prevedere una durata massima e un meccanismo per il versamento che tengano conto del piano di risanamento stabilito per la banca cantonale e dell'importo totale della compensazione a posteriori; la durata è di almeno dieci anni;
- c. la banca cantonale:

¹² RS 952.03

1. può effettuare una compensazione soltanto se, dopo il relativo versamento, adempie le esigenze prudenziali;
2. deve effettuare una compensazione soltanto se, oltre all'adempimento della condizione di cui al numero 1, dispone di un cuscinetto di capitale definito; e
3. non può versare distribuzioni o compensi ai proprietari prima che la compensazione di cui alla lettera a sia stata interamente versata o la durata di cui alla lettera b sia trascorsa.

³ Prima dell'emissione degli strumenti di debito di cui al presente articolo, la banca cantonale deve sottoporre alla FINMA per approvazione le condizioni d'emissione e un piano di risanamento elaborato d'intesa con il Cantone. Il piano di risanamento deve definire in particolare:

- a. il meccanismo, comprese forma, modalità e attuabilità legale, per il versamento della compensazione a posteriori;
- b. in che misura sia attuabile un ammortamento degli strumenti di debito nel quadro del risanamento e siano adempiute le esigenze legali, segnatamente quelle di cui all'articolo 30c capoverso 1 lettera b LBCR;
- c. i parametri di un'eventuale partecipazione del Cantone al risanamento della banca cantonale.

Art. 127a cpv. 1^{bis}

^{1bis} Anche i «bail-in bond» emessi da banche cantonali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 47f possono essere computati conformemente al capoverso 1.

Art. 132 cpv. 1, 3 e 5

¹ Le banche di rilevanza sistemica devono detenere durevolmente fondi supplementari per garantire un eventuale risanamento o un'eventuale liquidazione secondo i capi undicesimo e dodicesimo LBCR¹³.

² L'esigenza relativa a questi fondi supplementari è calcolata in base all'esigenza complessiva consistente dell'esigenza di base e dei supplementi secondo l'articolo 129 come pure in base ai fondi propri supplementari di cui all'articolo 131b. Essa ammonta:

- a. nel caso di una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale:
 1. per le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica (art. 124 cpv. 3 lett. a): al 62 per cento dell'esigenza complessiva e dei fondi propri supplementari a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto,
 2. a livello di unità superiore di un gruppo finanziario (art. 124 cpv. 3 lett. b) e di importanti gruppi finanziari subordinati (art. 124 cpv. 3 lett. c), se non si applica l'esigenza di cui al numero 1: al 75 per cento dell'esigenza complessiva e dei fondi propri supplementari,

3. a livello di singolo istituto di una banca secondo l'articolo 124 capoverso 3 lettera c o d, alla somma:
 - degli importi nominali dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite ceduti a filiali
 - del 75 per cento dell'esigenza complessiva e dei fondi propri supplementari, ad eccezione delle partecipazioni da consolidare – compreso il capitale prudenziale considerato alla stessa stregua – e dei rischi derivanti da relazioni interne al gruppo, e
 - del 30 per cento delle esigenze consolidate applicate a tale unità;

- b. nel caso di una banca di rilevanza sistemica non attiva a livello internazionale: al 40 per cento dell'esigenza complessiva e dei fondi propri supplementari.¹⁴

³ I fondi supplementari devono essere detenuti sotto forma di «bail-in bond» che soddisfano le esigenze di cui all'articolo 126a. Sono fatti salvi i capoversi 4–7 e l'articolo 132b.

⁵ *Abrogato*

Art. 132a Disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale

¹ Per le unità di cui all'articolo 124 capoverso 3 lettere b–d di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale, l'ammontare dell'esigenza relativa ai fondi supplementari, tenuto conto della riduzione dell'esigenza a seguito del computo preferenziale di fondi propri di base e di capitale convertibile secondo l'articolo 132 capoverso 4, non può scendere sotto il 3,75 per cento per il «leverage ratio» e sotto il 10 per cento per la quota di RWA.

² La riduzione dell'esigenza non deve compromettere l'attuabilità del piano d'emergenza.

³ Se una banca detiene i fondi supplementari sotto forma di capitale secondo l'articolo 132 capoverso 4, tale capitale le viene computato in maniera privilegiata ai sensi dell'articolo 132 capoverso 4 fino a un ammontare massimo del 2 per cento per il «leverage ratio» e del 5,8 per cento per la quota di RWA. Le esigenze relative alla capacità di assorbimento delle perdite secondo le raccomandazioni del «Financial Stability Board»¹⁵ devono essere adempiute.

*Art. 132b*¹⁶ Disposizioni particolari per banche con una garanzia dello Stato o un meccanismo analogo

Se una banca di rilevanza sistemica non attiva a livello internazionale dispone di un'esplicita garanzia dello Stato rilasciata da un Cantone o di un meccanismo analogo, l'esigenza di cui all'articolo 132 capoverso 2 lettera b è considerata:

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

¹⁵ *Total Loss-Absorbing Capacity Term Sheet* del 9 nov. 2015.

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5241).

- a. adempiuta nella misura dell'importo garantito fino alla metà al massimo del 40 per cento richiesto;
- b. adempiuta interamente nella misura dell'importo garantito se, in caso di crisi, i fondi corrispondenti non gravati sono messi a disposizione della FINMA in tempi brevi e in maniera irrevocabile; la FINMA decide nel singolo caso se queste condizioni sono soddisfatte.

Art. 133 Fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale

In caso di ostacoli alla capacità di risanamento e di liquidazione delle unità di cui all'articolo 124 capoverso 3 lettere b–d di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale, in virtù dell'articolo 65b capoverso 1 OBCR¹⁷ la FINMA può esigere fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite. L'articolo 132 capoverso 4 si applica per analogia.

Titolo dopo l'art. 148m

Sezione 7: Disposizione transitoria della modifica del ...

Art. 148n

¹ Fino a fine giugno 2024 l'esigenza relativa ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite di cui all'articolo 132 capoverso 2 ammonta:

- a. nel caso di una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale:
 1. per le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica (art. 124 cpv. 3 lett. a): al 62 per cento dell'esigenza complessiva e dei fondi propri supplementari a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto,
 2. a livello di unità superiore di un gruppo finanziario (art. 124 cpv. 3 lett. b) e di importanti gruppi finanziari subordinati (art. 124 cpv. 3 lett. c), se non si applica l'esigenza di cui al numero 1: al 100 per cento dell'esigenza complessiva, dedotto uno sconto secondo l'articolo 133 nella versione del 21 novembre 2018¹⁸, e dei fondi propri supplementari,
 3. a livello di singolo istituto di una banca secondo l'articolo 124 capoverso 3 lettera c o d, alla somma:
 - degli importi nominali dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite ceduti a filiali
 - del 100 per cento dell'esigenza complessiva, dedotto uno sconto secondo l'articolo 133 nella versione del 21 novembre 2018, e dei fondi propri supplementari, ad eccezione delle partecipazioni da consolidare – compreso il capitale prudenziale considerato alla stessa stregua – e dei rischi derivanti da relazioni interne al gruppo e
 - del 30 per cento delle esigenze consolidate applicate a tale unità;

¹⁷ RS 952.02

¹⁸ RU 2018 5241

- b. nel caso di una banca di rilevanza sistemica non attiva a livello internazionale: al 40 per cento dell'esigenza complessiva e dei fondi propri supplementari.

² I fondi propri supplementari di cui all'articolo 131*b* esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... non sono presi in considerazione per il calcolo dell'esigenza relativa ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite di cui all'articolo 132 capoverso 2.

Allegato 2, n. 5.2–5.4

Numero	Classi di posizioni (AS-BRI) con possibilità di applicazione di rating esterni	Classi di rating									
		1	2	3	4	5	6	7	Senza rating	fisse	
5.2	<i>Concerne soltanto il testo tedesco</i>										20 %
5.3	Crediti secondo l'articolo 37 <i>h</i> capoverso 3 lettera c numero 2 LBCR di banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR ¹⁹ nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi										20 %
5.4	Richieste di rimborso nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi dopo l'attivazione della garanzia dei depositi (art. 37 <i>i</i> LBCR)										100 %

3. Ordinanza del 30 novembre 2012²⁰ sulla liquidità

Art. 18 cpv. 3

³ Per il computo del requisito LCR le banche considerano le loro quote rispetto all'importo massimo quali «impegno di versamento irrevocabile per la raccolta di fondi nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi» di cui all'allegato 2 numero 8.1.5.

Art. 20b cpv. 3 lett. a

³ Un'esplicita garanzia dello Stato rilasciata da un Cantone o un meccanismo analogo vengono computati per soddisfare le esigenze particolari in materia di liquidità, se la garanzia o il meccanismo:

- a. sono considerati secondo l'articolo 132*b* OFoP²¹ per l'adempimento delle esigenze relative ai fondi propri supplementari in grado di assorbire le perdite; e

Allegato 2, n. 8.1.5

¹⁹ RS 952.02

²⁰ RS 952.06

²¹ RS 952.03

Categorie di deflusso	Tasso di deflusso (percentuale)
-----------------------	---------------------------------

- 8.1 Parte inutilizzata di linee di credito e di liquidità revocabili con riserva o irrevocabili nonché transazioni con titoli sintetici equiparabili, nei confronti di:
- 8.1.5 la garanzia svizzera dei depositi sotto forma di un impegno irrevocabile di versamento per la raccolta di fondi 10

4. Ordinanza del 15 ottobre 2008²² sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA

Ingresso

visti gli articoli 15, 24 capoverso 5 e 55 della legge del 22 giugno 2007²³ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA);

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997²⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

Art. 5 cpv. 1 lett. b^{bis}

¹ È assoggettato all'emolumento chiunque:

^{bis} in qualità di assoggettato alla vigilanza è oggetto di una verifica da parte della FINMA conformemente alle leggi sui mercati finanziari;

Art. 8 cpv. 3 e 5

³ Per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell'allegato, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.

⁵ Per decisioni, procedure di vigilanza e verifiche che presentano una portata straordinaria o difficoltà particolari, l'emolumento può essere calcolato non secondo l'aliquota contenuta nell'allegato ma in funzione del tempo impiegato.

Art. 9 Supplemento sugli emolumenti

La FINMA può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni che, a richiesta, emana, esegue o fornisce d'urgenza o all'infuori del normale orario di lavoro.

²² RS 956.122

²³ RS 956.1

²⁴ RS 172.010

Art. 10 Fatturazione e decisione relativa all'emolumento per verifiche e procedure di vigilanza

Per le verifiche e le procedure di vigilanza che si concludono senza una decisione, la fatturazione e la decisione relativa all'emolumento sono rette dalle disposizioni sulle prestazioni conformemente all'articolo 11 OgeEm²⁵.

Art. 16 cpv. 3

³ La tassa di base annua di cui al capoverso 1 è aumentata di 3000 franchi per ciascun gestore patrimoniale o trustee per il quale la vigilanza continua è esercitata esclusivamente nell'ambito della vigilanza sul gruppo secondo l'articolo 83 capoverso 1 dell'ordinanza del 6 novembre 2019²⁶ sugli istituti finanziari.

Art. 18 cpv. 2

² Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori patrimoniali è determinante il volume totale delle chiusure dell'anno che precede l'anno di assoggettamento che devono essere annunciate alle sedi di negoziazione.

Art. 20 cpv. 1 lett. e

¹ La tassa di base ammonta annualmente a:

- e. 600 franchi per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale;

Allegato, n. 1, 1.1, 1.1a, 1.2, 1.4, 1.6a, 1.10, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.11

in franchi

1 Ambito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 1.1 | Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto banca o società di intermediazione mobiliare oppure in quanto succursale di una banca estera o una società di intermediazione mobiliare estera (art. 2 e 3 LBCR ²⁷ ; art. 5 e 41–51 della legge del 15 giugno 2018 ²⁸ sugli istituti finanziari [LIsFi]) | 10 000–100 000 |
|-----|---|----------------|

²⁵ RS 172.041.1

²⁶ RS 954.11

²⁷ RS 952.0

²⁸ RS 954.1

		in franchi
1.1a	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto rappresentanza di banche o società di intermediazione mobiliare estere (art. 2 LBCR; art. 58 LisFi)	5 000–30 000
1.2	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione complementare per banche o società di intermediazione mobiliare e decisione concernente una partecipazione qualificata (art. 3 cpv. 5 e 3 ^{er} LBCR; art. 8 e 11 cpv. 5 LisFi)	1 000–30 000
1.4	<i>Abrogato</i>	
1.6a	Decisione concernente l'autorizzazione di un mutamento di grande importanza per banche o società di intermediazione mobiliare (art. 8a cpv. 2 OBCR ²⁹ ; art. 8 cpv. 2 LisFi)	200–4 000
1.10	Comunicazione della prevista istituzione di una presenza o dell'avvio di un'attività all'estero (art. 3 cpv. 7 LBCR e art. 20 OBCR; art. 15 LisFi)	1 000–30 000
2.4	Decisione concernente l'approvazione del contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi (art. 15 cpv. 1 lett. a–d e 2 LICol)	1 000–10 000
2.5	Decisione concernente l'approvazione della modifica del contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi (art. 16 e 27 LICol)	500–5 000
2.6	Decisione concernente l'approvazione dell'offerta di un investimento collettivo di capitale estero a investitori non qualificati (art. 15 cpv. 1 lett. e in comb. disp. con art. 120 LICol)	1 000–10 000
2.7	Decisione concernente l'accertamento della legalità della modifica dei documenti di un investimento collettivo di capitale estero (art. 15 cpv. 1 lett. e LICol)	300–5 000
2.11	Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA)	1 000–5 000

²⁹ RS 952.02